

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2325)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GORIA)

col **Ministro delle Finanze**

(GUARINO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PIGA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per la assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in data 3 ottobre 1986 è stato presentato, alla Camera dei deputati, il disegno di legge d'iniziativa governativa inteso sostanzialmente a disciplinare, per il triennio 1987-1989, l'attribuzione alle regioni e ad altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria del 1971, nonché in sostituzione del gettito ILOR, acquisito al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Il provvedimento prevede, inoltre, la corresponsione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio.

L'iter parlamentare del suddetto disegno di legge non si è ancora definitivamente concluso.

Dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera 4036), il provvedimento è stato infatti trasmesso al Senato della Repubblica (Atto Senato 2117) in data 23 dicembre 1986 ed è tuttora all'esame di quest'ultimo ramo del Parlamento.

L'attuale situazione politica, determinatasi a seguito della crisi governativa, e l'aleatorietà dei tempi che si renderanno necessari per portare a soluzione la suddetta crisi, fanno ritenere che l'intervento statale non potrà essere tempestivamente assicurato agli enti interessati e, conseguentemente, fanno ritenere che detti enti si troveranno ad affrontare non poche difficoltà di carattere finanziario, dove si consideri la rilevanza che la corresponsione delle somme sostitutive rappresenta per i loro bilanci.

Il provvedimento in esame — che riproduce sostanzialmente il testo del disegno di legge governativo già licenziato dalla Camera dei deputati, limitando però l'intervento statale al solo anno 1987, anziché al triennio 1987-1989 — è quindi inteso ad assicurare la tempestività del finanziamento statale e a scongiurare gli inconvenienti che altrimenti si rifletterebbero sulla gestione degli enti interessati.

In particolare, con l'articolo 1 si provvede a prorogare al 31 dicembre 1987 il regime transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguenzialmente è prorogato, alla stessa data del 31 dicembre 1987, il termine per la corresponsione dei contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento ai tributi soppressi.

L'articolo 1 prevede infine la proroga, sempre al 31 dicembre 1987, del termine relativo alla facoltà di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle suddette somme sostitutive.

Con l'articolo 2 vengono quantificate le somme sostitutive dei tributi soppressi dovute per il 1987 alla regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo; dette somme sono parametrare a quelle attribuite per l'anno 1986, aumentate del tasso programmato d'inflazione (4 per cento).

L'articolo 3 disciplina il finanziamento delle camere di commercio per l'anno 1987, che viene assicurato prevedendo il suddetto meccanismo di crescita sia per le entrate sostitutive di tributi soppressi sia per il contributo straordinario attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici camerali decentrati e degli uffici provinciali di statistica.

Al fine di offrire un maggiore potenziamento e miglioramento dei servizi offerti agli operatori economici, l'articolo 3 prevede, inoltre, un incremento delle fonti di entrata delle camere di commercio attraverso l'adeguamento del diritto annuale e di quello fisso per la pubblicazione degli atti nel BUSARL e l'aggiornamento delle sanzioni amministrative relative alla iscrizione al regi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro delle ditte e ad alcune infrazioni alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 425.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3 della richiamata legge n. 41 del 1986 — che stabilisce l'acquisizione, a decorrere dal 1986, del gettito ILOR al bilancio dello Stato — si dispone, poi, con l'articolo 4, l'attribuzione di somme sostitutive, sempre per il 1987, a favore delle regioni a statuto ordinario e delle aziende di soggiorno, cura e turismo. L'attribuzione viene disposta secondo il

meccanismo di quantificazione sopra delineato, per cui ai suddetti enti sono da corrispondere somme d'importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 aumentate del 4 per cento.

Con l'articolo 5, infine, si provvede alla indicazione dei mezzi di copertura del provvedimento.

La evidente urgenza degli adempimenti giustifica il ricorso allo strumento del decreto-legge, di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1987.

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per la assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria e del gettito ILOR acquisito al bilancio dello Stato, nonché per la erogazione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti

interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Articolo 3.

1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.

3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in lire 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera *b*), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a lire 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

«20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 lire 150.000».

9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Articolo 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate del 4 per cento.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORIA — GUARINO — PIGA

Visto, *il guardasigilli*: ROGNONI